

TABELLA A

## QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

| Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza | Posizione nell'ordinamento statale | Dotazione organica |
|---|------------------------------------|--------------------|
| Collaboratore tecnico 2 unità .               | livello 7°                         | 2                  |
| Assistente 5 unità .                          | » 6°                               | 8                  |
| Assistente tecnico 2 unità .                  |                                    |                    |
| Assistente sanitario 1 unità .                | » 5°                               | 1                  |
| Coadiutore superiore 1 unità .                |                                    |                    |
| Operatore tecnico 2 unità .                   | » 4°                               | 10                 |
| Archivista dattilografo 8 unità .             |                                    |                    |
| Agente tecnico 5 unità .                      | » 2°                               | 5                  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
22 dicembre 1982, n. 1122.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Art. 85 - nell'elenco degli istituti della facoltà di medicina e chirurgia l'istituto di « clinica urologica » cambia la denominazione in quella di « istituto di urologia ».

Art. 92 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « fisica nucleare applicata alla medicina » cambia la denominazione in quella di « medicina nucleare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1983

Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 17

## LEGGE 25 febbraio 1983, n. 56.

Interpretazione autentica delle lettere a) ed e) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

La trattenuta dello 0,50 per cento, che gli istituti ed aziende di credito sono tenuti ad operare ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, deve intendersi applicabile alle sole aziende commerciali ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

Analogamente, i contributi di cui alla lettera e) del medesimo articolo 8 si devono intendere rapportati alle operazioni in essere alla fine dell'anno precedente, ammesse a fruire del fondo centrale di garanzia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — PANDOLFI —  
BODRATO — GORIA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

## LEGGE 28 febbraio 1983, n. 57.

Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P 2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527, entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 deve

ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, già prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342, è ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

**Avviso di rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955: Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta di bollo. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 359 del 31 dicembre 1982).**

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9581, nel secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall'art. 17 del decreto, dove è scritto: «...all'ufficio del registro o provveda...», leggasi: «...all'ufficio del registro e provveda...»;

alla pag. 9584, nell'art. 7 della tariffa allegato A annessa alla legge del bollo, nel testo modificato dall'art. 27 del decreto, dove è scritto: «...ad uso civile originali e copie.», leggasi: «...ad uso civile: originali e copie.»;

alla pag. 9586, nell'art. 21 della stessa tariffa, dopo le parole: "cinquantamila lire", sono aggiunte le seguenti: "Per ogni esemplare";

alla pag. 9592, prima dell'art. 24 della tabella allegato B è inserita la seguente frase: «Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti: ».

Nella stessa pagina le parole: "è sostituito dal seguente", poste accanto agli articoli 24, 25, 26 e 27, sono soppresse.

**DECRETI MINISTERIALI**

**MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE**

**DECRETO 17 febbraio 1983.**

**Modificazione alle norme concernenti l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.**

**IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE**

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Viste le « Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti », contenute nella circolare numero 310476/MP datata 1° agosto 1974;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

**Art. 1.**

La lettera A) dell'art. 7 della circolare n. 310474/MP citata nelle premesse è modificata come segue:

**A) Accettazione dei contenitori cisterna.**

Sono ammessi al trasporto marittimo contenitori cisterna rispondenti alle norme di cui al presente articolo, che siano stati collaudati dall'Ente tecnico.

Tuttavia, le autorità marittime possono accettare, per viaggi occasionali, contenitori cisterna non omologati né collaudati dall'Ente tecnico, a condizione che:

essi siano provvisti di certificato di accettazione da parte di una delle seguenti amministrazioni od enti, per il trasporto dei prodotti chimici pericolosi o dei gas liquefatti; oppure siano provvisti di certificato di rispondenza ai contenitori cisterna « Type 1 » o « Type 2 » o « Type 5 » del codice I.M.O., rilasciati da tali amministrazioni od enti:

Ministero dei trasporti (Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

amministrazioni ferroviarie europee secondo le norme della « Union internationale des chemin de fer »;

istituti di classificazione esteri aderenti all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.);

la data di scadenza della prossima visita periodica prescritta per tali contenitori sia posteriore alla data di compimento del viaggio occasionale.

Nel caso di contenitori cisterna provvisti di certificato di accettazione rilasciato da amministrazioni od enti diversi da quelli sopra indicati, l'autorizzazione al viaggio occasionale può essere rilasciata dal Ministero della marina mercantile, dopo apposita comunicazione da parte della autorità marittima del porto d'imbarco.

Le autorità marittime devono inoltre accertare, sentito se del caso l'Ente tecnico:

che il certificato di accettazione dei contenitori cisterna copra il prodotto chimico o il gas liquefatto da trasportare e si riferisca effettivamente ai contenitori cisterna da impiegare nel viaggio occasionale;

che i contenitori cisterna siano muniti delle marche di collaudo da parte della amministrazione od ente che ha emesso il certificato di accettazione;

che da tale certificato, oppure dalle marche di collaudo esistenti sui contenitori cisterna, la data di scadenza della prossima visita periodica sia posteriore alla data di compimento del viaggio occasionale;

che, mediante esame esterno, i contenitori cisterna siano in buone condizioni prima del loro imbarco e siano muniti dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni;

che la nave che si intende impiegare sia munita dell'attestazione di idoneità al trasporto di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato